

35247/13

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 408/20 in quanto:

disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

dott. Marasca Gennaro - Presidente - U.P. - 3.4.2013

dott. Bevere Antonio Sentenza N. 1076

dott. Bruno Paolo Antonio R.G.N. 30861/2012

dott. Guardiano Alfredo -Relatore-

dott. De Marchi Albengo Paolo Giovanni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di  
Brescia avverso la sentenza pronunciata in data 23.2.2012 dal  
tribunale per i minorenni di Brescia, ufficio del giudice dell'udienza  
preliminare, nei confronti di **D.F.M.**, nato a  
**(omissis)**;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;

udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata il 23.2.2012 il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Brescia, pronunciando in sede di giudizio abbreviato, condannava

**D.F.M.** imputato del delitto di cui all'art. 582, c.p., riconosciute in suo favore la diminuzione per la minore età e le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito alternativo, la pena di quaranta giorni di reclusione.

Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale lamenta l'irrogazione di una pena non conforme a legge, per inosservanza degli artt. 582, co. 2, c.p., 4, co. 1, lett. a), 52, co. 2, lett. b) e 63, d. lvo. 28.8.2000, n. 274, in quanto il reato per il quale l'imputato ha riportato condanna, trattandosi di lesioni volontarie non aggravate, non è punito con la pena della reclusione, ma con quelle della multa o della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.

Tanto premesso il ricorso appare fondato.

Ed invero, avendo l'imputato riportato condanna ex art. 582, c.p., per avere cagionato a **L.N.** lesione personali guarite in giorni venti giorni, il reato andava punito con una pena diversa da quella della reclusione.

A

Trattasi, infatti, di fattispecie che, rientrando nella previsione dell'art. 582, co. 2, c.p., ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a), d. lvo. 28 agosto 2000, n. 74, rientrerebbe nella competenza per materia del giudice di pace, se la disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art. 4, non facesse salva, per tutti i reati attribuiti alla competenza per materia del giudice di pace, la competenza funzionale esclusiva del tribunale per i minorenni.

Ciò non toglie, tuttavia, che, giusta la previsione dell'art. 63, co. 1, d. lvo. 28 agosto 2000, n. 74, secondo cui quando i reati indicati nell'art. 4, co. 1 e 2, del medesimo testo normativo sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si applicano comunque le disposizioni del titolo II del suddetto decreto legislativo, trattandosi di reato punito con la sola pena della reclusione, ai sensi dell'art. 52, co. 2, lett. b), d. lvo. 28 agosto 2000, n. 274, con cui si apre, per l'appunto, il citato titolo II, deve applicarsi la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 516,00 ad euro 2582,00 o la pena della permanenza domiciliare da quindi a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi.

Proprio in applicazione di tali principi, del resto, da tempo il Supremo Collegio ha affermato che, allorché il tribunale per i minorenni si trovi a dovere giudicare un reato di competenza del giudice di pace, commesso da un minore, deve irrogare le più miti sanzioni previste dal d. lvo. n. 274 del 2000 (cfr. Cass., sez. V, 26/04/2005, n. 22680, A., rv. 232294).

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente alla individuazione del trattamento sanzionatorio adeguato alla fattispecie concreta, preclusa al giudice di

A

legittimità, con rinvio al tribunale per i minorenni di Brescia per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale per i minorenni di Brescia limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 3.4.2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

Roma, li 21 AGO. 2013



Funzionario Giudiziario  
*Ilaria PASQUAZI*